

Prot. N. G1.2008.0011499 23/07/2008

Ai

- Legali Rappresentanti Asili Nido
 - Sindaci dei Comuni
 - Direttori Generali ASL
 - Direttori Sociali ASL
 - Responsabili di Uffici di Piano
- e p.c.
- FISM LOMBARDIA
att.ne Dr. Redaelli Giampiero
 - ANCI LOMBARDIA

LORO SEDI

Oggetto: 47 settimane Asili Nido

Con la presente nota, a seguito delle numerose richieste di specificazioni, si forniscono indicazioni in merito al requisito “numero minimo annuale di 47 settimane di apertura degli asili nido” previsto dalla DGR 20588/05 “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”, ed indispensabile per l’esercizio dell’attività.

A premessa di quanto di seguito verrà esposto, pare opportuno richiamare la definizione dell’unità d’offerta data nella già citata DGR 20588/05: **“Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.**

Nella definizione, ferma restando la valenza educativa dell’asilo nido, viene evidenziata anche la sua valenza sociale.

Il nido si configura e si deve configurare, perciò, anche come servizio che risponde alle esigenze della famiglia di conciliare gli impegni lavorativi con quelli di cura dei bambini e più in generale di quelli familiari. Un servizio che offre alle famiglie un’ampia possibilità di suo reale utilizzo e una flessibilità, sia in termini organizzativi, sia di orari, sia ancora di accesso, è un servizio che attiva misure concrete di conciliazione.

Nel merito dei quesiti posti si precisa che il requisito “apertura all’utenza per 47 settimane”, indispensabile per poter procedere nell’attività e quindi non incorrere in diffide o revoche dell’esercizio, viene considerato rispettato se :

1. le settimane che comprendono festività o giorni di programmazione educativa, garantiscono almeno tre giorni di apertura all’utenza;
2. in presenza di almeno 46 settimane di apertura all’utenza, la 47° settimana è garantita, sulla base di una verifica dei bisogni espressi dalle famiglie, da:
 - ✓ apertura di almeno 1 nido, a livello Comunale/ ambito territoriale, per tutte le 47 settimane
 - ✓ erogazione di servizi/prestazioni alternativi, (es. baby sitter, possibilità di frequenza di altri servizi per la prima infanzia) senza oneri aggiuntivi per la famiglia
3. tutte le famiglie sottoscrivono una dichiarazione di non necessità di usufruire della 47.a settimana.

Della modalità adottata, dal Comune o da più Comuni in ambito distrettuale, per la garanzia di apertura all’utenza della 47ma settimana, dovranno essere formalmente messi al corrente, attraverso gli atti amministrativi ritenuti più idonei, la ASL – Dipartimento ASSI - servizio vigilanza - e, per i nidi privati, anche il Comune di ubicazione della struttura. In presenza di tali atti, i nidi che non garantiscono la 47° settimana non saranno pertanto oggetto di segnalazioni da parte del Servizio vigilanza della ASL, nè di diffide o prescrizioni o revoche dell’esercizio di attività da parte dei Comuni.

Si informa che la presente nota verrà pubblicata sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it ; si richiede altresì cortesemente che gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed i Dipartimenti ASSI delle ASL collaborino per la massima diffusione della presente ai gestori degli Asili Nido del proprio territorio.

Ringraziando per la consueta attenzione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Umberto Fazzone